

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

33.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 MARZO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BORTOLANI

INDICE	PAG.	PAG.
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	241	POTI 249
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		VAGLI 245, 246, 258, 259
VAGLI ed altri; LOBIANCO ed altri: « Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna » (<i>Testo unificato già approvato dalla XI Commissione della Camera e modificato dalla IX Commissione del Senato</i>) (545-763/B)	242	ZARRO, <i>Relatore</i> 242, 249, 258, 259, 260
PRESIDENTE	242, 243, 249, 251, 258, 259, 260, 261	Votazione segreta:
BAMBI	248, 258	PRESIDENTE 261
CURCIO	243, 260	
DULBECCO	259	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
ESPOSTO	261	La seduta comincia alle 9,45.
FABBRI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	250, 259, 260	MORA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
LOBIANCO	259	(<i>È approvato</i>).
MORA	260	Sostituzioni.
MORO	244, 246, 260	PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del Regolamento, gli onorevoli Meneghetti e Pellizzari sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Moro e Zanforlin.
PISONI	259	

Discussione delle proposte di legge Vagli ed altri; Lobianco ed altri: Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna (Testo unificato, già approvato dalla XI Commissione della Camera e modificato dalla IX Commissione del Senato) (545-763-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Vagli, Esposto, Fracchia, Amici, Bettini, Gatti, Satanassi, Alborghetti, Adamo, Brini, Castoldi, Colomba, Binelli, Cocco, De Simone, Dulbecco, Ianni, La Torre, Migliorini, Politano, Rindone, Lobianco, Bonomi, Andreoni, Balzardi, Bambi, Bortolani, Bruni, Campagnoli, Carlotto, Castellucci, Cavigliasso, Citaristi, Cristofori, Contu, Ferrari Silvestro, Lattanzio, Micheli, Pellizzari, Piccoli Maria Santa, Pucci, Sangalli, Tantalo, Urso Salvatore, Zambon, Zarro, Zuech, Zurlo: « Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna », già approvate in un testo unificato dalla XI Commissione della Camera nella seduta del 16 luglio 1980 e modificate dalla IX Commissione del Senato nella seduta del 18 dicembre 1980.

L'onorevole Zarro ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

ZARRO, *Relatore*. Il provvedimento oggi al nostro esame era già stato approvato dalla Commissione agricoltura nella scorsa estate ed il Senato ce lo ha rinviato avendolo modificato in alcune sue parti.

Con questo provvedimento si intende conferire alle comunità montane un diverso assetto ad un più solido sistema di risorse finanziarie relative agli aspetti organizzativi delle medesime.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, sulla base di alcuni parametri automatici, viene erogato alle comunità montane un contributo annuale da caricare

sulla legge finanziaria dello Stato; gli stessi contributi che sono previsti dall'articolo 119 della Costituzione devono essere versati alle regioni entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato e successivamente le regioni devono ripartire tali fondi tra le varie comunità montane.

Questo sistema sembra possa raggiungere l'obiettivo di rafforzare complessivamente le risorse finanziarie delle comunità montane e quindi l'obiettivo della difesa, della valorizzazione e della crescita delle zone montane del nostro paese. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, il Senato non ha portato alcuna modifica al testo già approvato dalla nostra Commissione.

Circa gli aspetti operativi ed organizzativi, all'articolo 3 del Senato ha ritenuto di dover aggiungere anche « gli espropri resi necessari per l'attuazione del piano di sviluppo di cui al primo comma dell'articolo 8 della predetta legge ». Ritengo che questa dizione dell'articolo 3 renda più organica la normativa degli espropri, non innovando tuttavia per quanto riguarda il principio approvato da questa Commissione.

Circa la delega di funzioni alle comunità montane, il Senato ha ritenuto di dover restringere ai soli comuni la possibilità di delegare funzioni. La nostra Commissione aveva in certa misura esteso alle regioni ed alle province questa possibilità di delega di funzioni ma obiettivamente bisogna ammettere che in base agli articoli 118 e 119 della Costituzione le regioni hanno istituzionalmente la facoltà di delegare e quindi la Commissione agricoltura del Senato ha ritenuto pleonastico il testo da noi varato.

In relazione alle agevolazioni fiscali e tariffarie previste dall'articolo 5 niente è stato innovato per quanto riguarda i trasferimenti di proprietà ed i servizi mentre per quanto riguarda l'ultimo comma, che prevede la possibilità di concedere contributi per l'installazione di telefoni ed altri servizi civili - e sul quale la nostra Commissione non si era soffermata -, la Commissione agricoltura del Senato ha inteso precisare meglio questo

VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 12 MARZO 1981

concetto, affermando che le possibilità di intervento all'interno di questi servizi devono essere realizzate attraverso la mobilità dei programmi di intervento. Quindi, anche da questo punto di vista, sembra che la dizione adottata dal Senato sia maggiormente rispondente alle esigenze politiche manifestate dalle forze democratiche.

Per quanto afferisce il problema relativo ai permessi ed alle indennità agli amministratori delle comunità montane, si è ritenuto di dover superare il limite relativo alla corrispondenza tra entità delle popolazioni dei comuni e delle comunità montane semplicemente quando le comunità montane assumono la funzione di unità sanitaria locale, nel qual caso il limite non scatta perché si applica la legge n. 1078 del 1966.

L'articolo 7, relativo all'ufficio di piano e al personale, è stato interamente riscritto dalla Commissione agricoltura del Senato ma i concetti espressi sono i medesimi e si ha solo una migliore formulazione letteraria. Devo però aggiungere che alla fine dell'articolo, a proposito della trattativa sindacale per i contratti di lavoro del personale dipendente, il Senato ha ritenuto di dover considerare come controparte anche l'UNCEM, per cui il rappresentante dell'UNCEM partecipa alle trattative insieme ai rappresentanti degli altri enti locali. Ugualmente, la presenza dei rappresentanti dell'UNCEM è prevista anche per le altre trattative sindacali relative al settore sanitario nelle circostanze e nei casi nei quali le comunità montane assumono le funzioni di unità sanitarie locali.

Un'altra precisazione viene fatta a proposito dei segretari delle comunità montane in relazione alle funzioni dei segretari medesimi in rapporto alle funzioni che le comunità montane possono assolvere come USL. È noto, infatti, che i comitati di gestione previsti dalla legge n. 833 del 1978 scelgono all'interno del personale direttivo il segretario; l'articolo 8 predisposto dal Senato precisa che nelle comunità montane che svolgono funzione di USL le funzioni di segretario dell'USL

vengono esercitate dal segretario delle comunità montane stesse.

L'ultima innovazione apportata dal Senato è quella che viene introdotta dall'articolo 10, che tende a garantire che le minoranze presenti all'interno dei consigli comunali possano trovare rappresentanza anche all'interno del Consiglio delle comunità montane. Tale obiettivo viene raggiunto attraverso la adozione del sistema di votazione a voto limitato per la elezione della quota parte dei propri componenti all'interno del Consiglio della Comunità montana da parte dei comuni.

Non credo di dover aggiungere altro per illustrare alla Commissione le modifiche che sono state apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo che la nostra Commissione aveva varato e mi limito a sollecitare una approvazione definitiva del provvedimento in modo che esso possa divenire quanto prima operante.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

CURCIO. Annetto molta importanza al fatto che questa mattina si ridiscuta e si approvi, accogliendo le modifiche migliorative apportate dal Senato, una legge sulle comunità montane. Dicendo questo desidero ricordare ai colleghi che l'approvazione di questo provvedimento ci impegnerà tutti ad assumere determinati comportamenti rispetto alle comunità montane ed al ruolo ed alle funzioni che attraverso l'accoglimento delle modifiche proposte intendiamo attribuire loro, senza poterci limitare più a semplici proclamazioni di principi; mi riferisco, tanto per fare un esempio, al fatto che in sede di esame della legge finanziaria non è stato approvato quell'articolo aggiuntivo 19-bis che nella prima parte prevedeva un diverso flusso finanziario mentre nella seconda consentiva alle comunità montane di svincolarsi da quel famoso 5 per cento. Resta il fatto che con questo provvedimento si definisce finalmente un flusso finanziario certo per le comunità montane e questa è una scelta di non poco conto.

VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 12 MARZO 1981

Importanti sono anche le disposizioni riguardanti i dipendenti, gli amministratori ed i segretari delle comunità montane, come pure le norme che consentono di ampliare i servizi sociali e civili nelle campagne, anche se giustamente ancorati in un quadro programmato, che sono, a mio avviso, alla base dello sviluppo economico dal momento che nessuno può pretendere di parlare di sviluppo economico per quelle zone montane nelle quali mancano i più essenziali servizi civili, la cui esistenza è indispensabile per rendere meno duro e drammatico il divario tra città e campagna, tra centri urbani e zone montane e svantaggiate.

L'aspetto più importante di questa legge, comunque, è quello relativo all'ufficio di piano, per il fatto che si dà una completa organizzazione dal punto di vista tecnico-amministrativo alle comunità montane.

Anche perché queste comunità, nonostante grandi proclamazioni, sono state messe in disparte, non avevano sufficienti mezzi per il finanziamento dei piani, non avevano personale sufficiente per adempiere ai propri compiti di istituto e spesso, da parte delle regioni, vi è stata una volontà accentratrice nel senso che non sono state trasferite alle comunità montane ed ai comuni quelle deleghe che si rendevano necessarie perché le comunità stesse potessero attivarsi.

Nonostante queste carenze, ritengo si debba esprimere un giudizio complessivamente positivo sul ruolo svolto da queste comunità, specialmente nelle regioni meridionali dove hanno svolto, tra mille difficoltà, un ruolo di aggregazione ed hanno dato una diversa dimensione ai problemi dello sviluppo. Hanno cioè rotto quella visione municipalistica dei piccoli comuni ed hanno permesso la predisposizione di programmi di più ampio respiro.

Il giudizio positivo si basa in secondo luogo sul fatto che le comunità montane hanno elaborato, coinvolgendo tutta la popolazione e le diverse categorie, quei piani di sviluppo che hanno obiettivi concreti e precisi, anche in questo caso svolgendo un ruolo di aggregazione perché tali pia-

ni di sviluppo guardano giustamente all'integrazione tra l'economia montana e l'economia di pianura.

Tuttavia, come dicevo prima, sono mancati i mezzi per raggiungere gli obiettivi e sono mancati gli strumenti tecnici ed amministrativi. Ebbene, con questa legge, anche se non in modo sufficiente, si potrà ovviare a questa carenza.

Colgo l'occasione dell'esame di questo provvedimento per rilevare come, se vogliamo scegliere la via della democratizzazione, dobbiamo anche sgombrare il terreno di tutti quegli enti (ad esempio i consorzi di bonifica) che in pratica espropriano la volontà democratica delle comunità montane e dei comuni, e si sovrappongono con collegamenti a livello centrale, ad esempio con l'azione della Cassa per il Mezzogiorno.

Si tratta di seguire una linea di coerenza ed il recente terremoto del 23 novembre sarà un banco di prova. La ricostruzione e lo sviluppo di queste zone interne dovrà significare anche la sostituzione del binomio « agricoltura più emigrazione », con il binomio « agricoltura più sviluppo complessivo ». Non sarebbe giusto, in questo ambito, sovrapporre alla volontà della gente la volontà della Cassa per il Mezzogiorno o quella dei ministeri, che di fatto mortificheranno ogni volontà innovatrice. Il valore fondamentale da difendere è il coinvolgimento delle popolazioni e degli organi di autogoverno.

A questo discorso di coerenza saremo nuovamente chiamati quando discuteremo dei piani di sviluppo delle comunità montane del Mezzogiorno ed in quella occasione dovremo ricordarci del principio dal quale siamo partiti nell'approvare questo provvedimento.

MORO. Era mia intenzione suggerire alcuni emendamenti al testo del provvedimento ma, dal tenore degli interventi fin qui svolti, posso dedurre che l'orientamento della Commissione è di approvare senza modifiche il testo pervenutoci dal Senato.

Colgo tuttavia l'occasione per fare presenti al Governo alcune disfunzioni che,

a mio avviso, esistono nell'articolato; parlo avendo una certa esperienza di comunità montane poiché la mia zona di origine, Chiavenna, è citata come un modello di attività corretta e si dice che sia una delle poche comunità che funzioni.

Innanzitutto desidero lamentare che non si sia colta l'occasione per inserire in questa legge di rifinanziamento la possibilità, da parte delle comunità montane, di accendere mutui presso la Cassa depositi e prestiti; per avviare la prima fase di sviluppo, infatti, è necessario il finanziamento anche di opere di un certo rilievo e questa possibilità di accendere mutui svolgerebbe una funzione di stimolo e di coordinamento nei confronti dei comuni di modeste dimensioni che non hanno i mezzi e le capacità tecniche per compiere determinate opere.

Per quanto riguarda la priorità assoluta da dare agli allacciamenti dell'elettricità ed all'estensione della rete telefonica, sono d'accordo che si tratta di un problema di principale importanza, ma non vedo perché imporre tale priorità alle comunità montane che hanno la delega a fare una loro programmazione.

Circa l'articolo 7, vorrei fare presente che la legislazione regionale si sta « sbizzarrendo », in modo eterogeneo e che molte comunità montane non hanno avuto deleghe mentre altre, ad esempio la Lombardia, ne hanno avute in eccesso per cui si trovano nella difficoltà opposta a quella lamentata dal collega Curcio. Mi riferisco alle funzioni di USL, di consorzio di bonifica, di assistenza agli anziani ed a domicilio.

In questo contesto, secondo me, l'articolo 7 andrebbe meglio specificato e quindi attraverso l'ordine del giorno che intendo presentare vorrei anche raccomandare al Governo di specificare nel regolamento di attuazione che il personale da assumere deve essere più che altro personale tecnico, proprio per quelle funzioni di collegamento verso comuni che non hanno nemmeno un ufficio tecnico. Da questo punto di vista, particolare rilievo assume anche l'articolo 8, che tratta delle funzioni dei segretari delle comunità montane:

se è giusta la cautela adottata nel dire che possono rogare atti soltanto quei segretari che hanno i titoli per farlo, mi sembra un po' pericoloso affermare (come avviene al secondo comma) che il segretario della comunità montana assolve anche alle funzioni di segretario per gli atti svolti dalla comunità montana in funzione di unità sanitaria locale perché non è detto che gli interessati abbiano sempre le possibilità tecniche e materiali per esplicare tale funzione. La possibilità di rogare atti andrebbe, poi, collegata con la possibilità di esigere dei diritti di segreteria che potrebbero essere indicati in una tabella B che dovrebbe ricalcare i diritti di segreteria dei segretari comunali stralciando quelli relativi ad atti che i segretari delle comunità montane non possono compiere.

Per concludere, ripeto che mi rammarico per questa mancata occasione, ma concordo sulla importanza del provvedimento che stiamo per varare e quindi vorrei che la Commissione concordasse su di un ordine del giorno del quale mi faccio promotore e con il quale intendo impegnare il Governo ad emanare delle norme di attuazione della legge in discussione.

VAGLI. Prendendo la parola sulle modifiche apportate dal Senato desidero replicare anche ad alcune osservazioni fatte dall'onorevole Moro. Innanzi tutto devo dire che a me sembra prioritaria rispetto a tutte le altre esigenze quella di approvare entro questa mattina in via definitiva questo provvedimento che è alla nostra attenzione ormai da diversi mesi, che ci ritorna modificato dal Senato e per il quale ci giungono sollecitazioni e pressioni non solo da parte delle comunità montane ma anche dalle regioni e dalla stessa associazione nazionale dei comuni e delle comunità montane: dal 23 al 25 marzo si svolgerà a Bologna il congresso nazionale dell'associazione e per quella data è bene che la legge in parola sia stata definitivamente varata.

Mi compiaccio per il fatto che i colleghi siano d'accordo nel riconoscere l'im-

VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 12 MARZO 1981

portanza ed il ruolo delle comunità montane, devo tuttavia dire che questa stessa importanza non è stata riconosciuta domenica 1° marzo da questa Camera quando si è trovata di fronte ad un articolo aggiuntivo all'articolo 19 della legge finanziaria che proponeva (per il triennio 1982-1984) un finanziamento di 600 miliardi per i piani di sviluppo delle comunità montane e di 45 miliardi per il personale. Sono tuttavia dell'avviso che le occasioni si possono anche ripresentare e se questa mattina concordiamo tutti sulla importanza di questi enti potremo in un secondo momento trovare la capacità di rafforzare il ruolo e la funzione delle comunità montane.

L'onorevole Moro, dopo aver fatto alcune osservazioni al testo, ha concluso il suo intervento dicendo che è comunque il caso di arrivare in giornata ad una sua approvazione. Vorrei ricordare al collega, senza malizia, che su questo provvedimento la nostra Commissione ha discusso a lungo ed in varie occasioni e che egli, nella sua qualità di deputato della Repubblica, avrebbe potuto in qualsiasi momento prendere parte ai nostri lavori e fornire il suo contributo, cosa che ci avrebbe fatto sicuramente piacere. Per entrare nel merito di alcuni problemi che l'onorevole Moro ha sollevato desidero dire, cominciando da quello relativo alla possibilità di accendere mutui presso la Cassa depositi e prestiti da parte delle comunità montane, che a tale proposito sorge una questione di natura giuridica dal momento che tali comunità non sono enti locali bensì enti di diritto pubblico, come stabilisce la legge n. 1102 del 1971; tuttavia, proprio perché nella sostanza il mio gruppo condivide questa impostazione, il senatore Bonazzi aveva presentato al decreto sulla finanza locale un emendamento tendente ad aprire una via in questa direzione e cioè a consentire che in seguito allo scioglimento dei consorzi dei bacini imbriferi montani ed il passaggio delle loro competenze alle comunità montane, queste fossero messe in condizione di accendere mutui presso la Cassa. Ma questo emendamento è stato respinto

dal Governo, e quindi anche da quel partito che fino ad oggi mi pare raccolga il maggior numero di consensi nel nostro paese e del quale anche lo onorevole Moro fa parte.

MORO. Era posto in modo diverso.

VAGLI. Probabilmente la parola prioritariamente non è la più felice in questa dizione ma la legge in discussione ha avuto tanti passaggi da risultare nell'insieme forse un po' confusa; resta, comunque, la motivazione sostanziale della necessità di attuare certi servizi nel contesto dei piani di sviluppo delle comunità montane. Se prendiamo in considerazione il problema delle risorse, le grandi questioni dell'economia, e quindi degli investimenti, e della situazione socio-economica delle zone interessate, vediamo che lo aspetto dei servizi civili e sociali (luce, telefono, servizio medico, consultori mobili sul territorio e così via) è stato particolarmente trascurato, mentre noi riteniamo che sia fondamentale per ridare dignità alla vita degli abitanti della montagna.

Per quanto riguarda la questione delle deleghe che le regioni hanno dato alle comunità montane va detto che le cose variano molto sul territorio nazionale. Credo però che la via da seguire sia quella delle deleghe in modo che concretamente le comunità montane diventino enti di governo organico del territorio montano.

Mi sembra poi che, per quanto riguarda l'ufficio di piano, nell'articolato sia chiaramente specificata la finalizzazione; proprio perché sul fronte urbanistico territoriale ci sono ritardi e carenze in moltissime comunità, si è voluto finalizzare questo personale aggiuntivo a tale obiettivo.

Lascio all'onorevole Moro, se vorrà intervenire, la spiegazione in ordine alla capacità di rogazione dei segretari delle comunità montane; la soluzione adottata mi sembra la più avanzata, possibile.

Per quanto riguarda i segretari delle comunità montane che svolgono anche funzioni di USL, ritengo che tale principio debba essere difeso e debbano essere

VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 12 MARZO 1981

mantenute tutte quelle competenze che, nella funzione del segretario, esprimono una unità sostanziale di coordinamento.

Vorrei ora fare alcune brevi considerazioni sugli articoli 7 ed 8, anche a nome dell'Associazione dei comuni e delle comunità montane.

La partecipazione alle trattative sindacali dei rappresentanti dell'UNCEM, insieme ai rappresentanti dell'UPI e dell'ANCI, stabilita con l'emendamento votato dal Senato è giustificata dal fatto che il contratto degli enti locali è stato esteso al personale assunto dalle comunità montane.

Purtroppo il testo dell'emendamento è stato inserito nell'ultimo comma anziché nel secondo comma, dopo le parole « legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43 ».

Leggendo infatti la dizione « A tal fine alle trattative sindacali partecipano anche i rappresentanti dell'UNCEM » nel testo attuale dell'ultimo comma che prevede l'inquadramento del personale nella pianta organica della Comunità montana appare evidente che la norma trovasi fuori posto.

Non essendo opportuno un rinvio della legge al Senato riteniamo necessario che dal dibattito in questa Commissione risulti una tale più esatta interpretazione, essendo per altro la norma stessa affidata per l'applicazione al Governo (Ministro della funzione pubblica) che partecipa con i sindacati e con le Associazioni nazionali degli enti locali alle trattative sindacali.

La partecipazione dell'UNCEM alle trattative sindacali è indicata chiaramente all'articolo 9 con riferimento al personale medico e paramédico delle USL, poiché numerose comunità montane hanno assunto le funzioni di USL per il rispettivo territorio.

La funzione dei segretari delle comunità montane quali segretari per gli atti svolti dalla comunità montana in funzione di USL è indicata nel secondo comma (inserito al Senato). È chiaro che il richiamo al terzo comma, punto c) dell'articolo 15 della legge n. 833 del 1978, va riferito alle comunità montane, sia a quelle che coincidono pienamente con il territorio della USL e pertanto ne assumono

le funzioni di assemblea, come recita detto comma, di Comitato di gestione e di presidente come recita il nono comma (che ora viene integrato con la norma citata), sia alle comunità montane che assumono la funzione di USL per il proprio territorio e per quello di alcuni altri comuni confinanti (e con i rappresentanti di questi integra la propria assemblea).

Il richiamo « ai sensi del terzo comma, punto c) » del citato articolo 15 della legge n. 833 deve intendersi appunto per entrambi i due casi sopra indicati nei quali le comunità montane assumono le funzioni di USL.

Attualmente sono 52 le comunità montane che in dodici regioni hanno assunto le funzioni di USL. Di queste, tredici comunità comprendono anche territorio di comuni confinanti.

Per effetto di nuove leggi regionali (Toscana e Sardegna, in corso di esame presso il Governo prima della promulgazione) si aggiungeranno altre venti comunità montane con funzioni di USL. Altre se ne aggiungeranno a seguito della revisione delle zonizzazioni USL o comunità montane, in corso in altre regioni.

È importante assicurare che le suddette comunità montane possano assolvere pienamente, con i propri organi elettivi e burocratici, le nuove funzioni loro affidate.

Per quanto riguarda l'articolo 10, ritengo che, nella sua attuale formulazione, sia del tutto superfluo perché la legge n. 1102 e le leggi regionali di attuazione già prevedono l'elezione attraverso il voto limitato. L'emendamento presentato da alcuni colleghi al Senato tendeva nella sostanza a salvaguardare le minoranze e dava loro la possibilità di essere autonome nella designazione dei propri rappresentanti. È noto che, purtroppo, le cose non vanno come vorremmo e l'attuale soluzione del voto limitato non garantisce una rappresentanza democratica e può costituire una violazione della dialettica tra le varie parti politiche.

Non abbiamo alcun interesse a che l'approvazione definitiva del provvedimento

sia rinviata e pertanto, anche se riteniamo l'articolo 10 superfluo, non proporremo alcuna modifica del testo pervenuto dal Senato. È però importante che rimanga agli atti, per una successiva interpretazione della volontà del legislatore, quale fosse la motivazione per cui era stato presentato l'emendamento poi respinto; non risponde a verità, infatti, l'argomentazione della Commissione affari costituzionali del Senato per cui non sarebbero possibili votazioni separate per garantire l'autonomia. In tal senso, del resto, già la regione Abruzzo, con legge regionale del 15 febbraio 1980, n. 10, all'articolo 5 e seguenti, ha stabilito che « l'Assemblea generale della USL è costituita dai rappresentanti dei comuni associati, eletti dal Consiglio comunale anche fuori del proprio seno.

Ciascun comune è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato e da:

a) un rappresentante designato dalla maggioranza e da uno designato dalla minoranza per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

La designazione viene fatta con due votazioni separate; una riservata alla maggioranza, una alla minoranza.

Ciascun consigliere può partecipare ad una sola votazione.

È eletto chi ha riportato il maggior numero di voti in ciascuna votazione... ».

Avremmo voluto che questa fosse stata la strada seguita dal provvedimento al nostro esame ma il Senato è stato di diverso avviso. È importante, tuttavia, che rimanga agli atti che nella sostanza questo articolo vuole tutelare tutte le autonomie, anche alla luce di una sentenza dell'anno passato del Consiglio di Stato che precisa ed esplicita questa interpretazione.

BAMBI. Credo sia doveroso sottolineare che le comunità montane, nate nel 1971, con il provvedimento al nostro esame prendono più corpo e sostanza e si delineano come uno degli strumenti fondamentali di tutela delle popolazioni dei territori di montagna.

Nel complesso l'esperienza ha dimostrato che la legge n. 1102 ha avuto risultati positivi ed in questi dieci anni di attività in fase sperimentale sono stati superati municipalismi, situazioni particolari, campanilismi e si è entrati in una fase vera e propria di visione complessiva del territorio per vaste aree. Questa esigenza tra l'altro, nella storia delle popolazioni montane, è venuta più volte a manifestarsi, con iniziative che si sono trovate nei consigli di valle; già per proprio conto le popolazioni della montagna si sono organizzate, nel tempo, per affrontare i problemi particolari e caratteristici che hanno sempre avuto, che variano da valle a valle, da zona a zona, da montagna a montagna e disporre di uno strumento giuridico come la legge n. 1102 ha costituito l'avvio di un processo estremamente interessante. Io credo che il testo legislativo che oggi andiamo ad approvare rappresenti un passo in avanti notevole sulla strada della organizzazione, o meglio della riorganizzazione, della montagna anche se sono d'accordo con il collega Moro nel dire che questo non deve essere considerato il punto di arrivo e che dobbiamo tendere verso una evoluzione anche in termini di organizzazione strutturale e giuridica della materia: ricordo ai colleghi che presso il Senato esiste un disegno di legge per la riorganizzazione delle autonomie locali e che si parla con insistenza del ruolo di questi ordinamenti; d'altra parte l'iter di questa legge è stato ritardato anche dal fatto che la discussione che si è svolta al Senato ha posto il problema dei compiti delle comunità montane. Noi eravamo del parere che si dovesse cogliere l'occasione per definire in maniera chiara ed organica i ruoli da assegnare alle comunità montane; ci siamo limitati a rilanciare gli articoli 1, 2 e 5 della legge n. 1102 ma indubbiamente questo è un punto limitante rispetto al punto di arrivo. In sostanza, vorremmo che le comunità montane avessero anche la possibilità di essere strumenti di spesa e non solo di programmazione ma per ottenere questo c'è da superare tutta una fase di ordine giu-

VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 12 MARZO 1981

ridico e costituzionale, cosa che ci auguriamo avvenga rapidamente. Certamente le comunità montane hanno bisogno di strumenti per la gestione del territorio e delle sue risorse ed è attraverso tali strumenti che si può recuperare il rapporto città-montagna.

A mio avviso, questa legge, così come viene presentata, ha notevoli caratteristiche positive e non si può disconoscere che grazie ai finanziamenti diretti oggi non ci troviamo più di fronte a organismi precari, che «vivacchiano», ma ad enti che per mezzo della legge finanziaria vengono dotati di finanziamenti sicuri e che quindi sono messi in condizione anche di fare dei piani pluriennali, di prevedere investimenti, anche se di portata limitata, proiettati nel tempo. Ci troviamo quindi di fronte ad un organismo che si sente sicuro di sé e guarda avanti.

Un altro punto importante è quello relativo agli uffici di piano. L'ufficio di piano, che è oggi indispensabile in ogni organismo che voglia fare della programmazione, deve essere dotato di personale preparato e tecnicamente valido e deve avere la certezza di avere un futuro per poter programmare tutta l'attività della comunità montana. Di conseguenza, l'aver dato al personale una certa stabilità, un minimo di organico funzionale ed un ruolo definito rappresenta un ulteriore consolidamento di questa struttura.

Per quanto riguarda la possibilità di contrarre mutui e prestiti ed inserirsi così nel gioco delle attività che devono essere realizzate, mentre è auspicabile che attraverso una evoluzione dal punto di vista giuridico della materia si arrivi anche a questo, si può dire fin da ora che con un ufficio di programmazione ben impostato le comunità montane potranno agevolmente predisporre piani in modo tempestivo ed organico, raccordandoli con la programmazione regionale e con quella dimensione territoriale che oggi le regioni vogliono realizzare, e quindi con progettazioni che possono trovare finanziamenti ampi, concreti, consistenti nelle leggi regionali, nelle leggi nazionali ed anche a

livello comunitario, dal momento che ci sono norme comunitarie che consentono il finanziamento dei piani presentati all'interno delle aree delle comunità montane.

Per le ragioni che ho esposto e per altre ancora, perché la montagna possa sentirsi sufficientemente tutelata e possa sentire di avere a disposizione strumenti idonei per proiettarsi verso il futuro e gestire le proprie esigenze come è doveroso che vengano gestite, io credo che il provvedimento in discussione rappresenti un notevole passo in avanti verso il riequilibrio dei rapporti tra popolazione della montagna e della città. Preannuncio pertanto sin da ora il voto favorevole del mio gruppo a questa proposta di legge.

POTI. Desidero esprimere una valutazione nel complesso positiva su questo provvedimento tanto atteso in quelle zone che oltre a registrare una situazione tradizionalmente carente sono state recentemente colpite da gravi calamità naturali; provvedimento questo che deve quindi rapidamente essere approvato. Certamente sul piano normativo potranno essere successivamente apportati dei miglioramenti, ma oggi il problema è quello di varare quanto prima il provvedimento in discussione sul quale, lo ripeto, il giudizio del gruppo socialista è positivo e sul quale preannuncio, quindi, il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

ZARRO, *Relatore*. La discussione che si è sviluppata questa mattina sul provvedimento relativo alle nuove norme per lo sviluppo della montagna ha fatto rilevare una sostanziale convergenza ed ha anche evidenziato come da tutte le parti politiche venga l'invito a far presto ed a varare la legge nel testo che ci è pervenuto dal Senato. Credo che ciò sia da

sottolineare per la sua significativa rilevanza politica.

Concludo rapidamente dicendo che le motivazioni addotte a giustificare tale richiesta di celerità sono praticamente le stesse per le quali il provvedimento è stato elaborato, cioè la necessità di assicurare flussi finanziari di un certo valore e di una certa consistenza alle comunità montane, secondo il principio costituzionale della valorizzazione delle zone più povere del paese. Parallelamente esiste la necessità di creare delle strutture di supporto che siano tali da poter elaborare nel migliore dei modi il piano di sviluppo delle varie comunità.

Di qui la struttura dell'ufficio di piano e la necessità di garantire finanziamenti aggiuntivi oltre quelli regionali.

Non credo di dover aggiungere altro, se non un ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il provvedimento che la Commissione si accinge ad approvare riveste una grande importanza, senz'altro superiore a quanto potrebbe sembrare dall'attenzione che la stampa e la opinione pubblica daranno a questa decisione politica.

Con questo provvedimento si sviluppa una politica di riequilibrio e di sostegno della rianimazione economica e sociale delle zone montane, una politica che era iniziata con la legge n. 1102, che aveva creato questi nuovi strumenti di autogoverno delle popolazioni di montagna; si trattava, tuttavia, di « un profeta disarmato », perché la legge, mentre apportava questa innovazione, non forniva però i mezzi adeguati per una concreta attività di programmazione.

Oggi la scelta politica è di sviluppare questa linea di riequilibrio e di crescita delle zone montane ed è importante che ci sia arrivati in un momento in cui il paese vive una fase di crisi soprattutto per quanto riguarda le grandi industrie e la tensione per il problema della casa nelle grandi concentrazioni urbane; que-

sta scelta significa che il Parlamento non abbandona la prospettiva di una politica di riequilibrio che finora è stata fatta in modo troppo timido.

Come giustamente rilevava l'onorevole Curcio, con questa legge si porrà in termini nuovi e più positivi il rapporto tra città e campagna; tuttavia dobbiamo anche essere realistici e ricordare che non bastano le norme di legge: occorrono scelte di politica economica e di politica generale coerenti con l'esigenza di superare il divario tra nord e sud e tra zone di montagna e zone di pianura.

In questa ottica si tratta di sapere se le attività produttive industriali continueranno ad insediarsi a ridosso delle grandi città, se sarà possibile superare questa concentrazione e se si riuscirà a raggiungere una integrazione economica non solo tra città e campagna, ma anche tra agricoltura e turismo.

Il testo oggi al nostro esame potrebbe essere perfezionato, ma non va dimenticato che alla sua elaborazione hanno lavorato con grande attenzione le forze politiche e soprattutto che sarebbe sconveniente ritardarne oltre l'approvazione.

Questo provvedimento acquista ancora maggiore importanza se consideriamo che siamo alla vigilia di importanti decisioni circa le autonomie locali. Si tratterà, pertanto, di essere coerenti dal momento che è stata ventilata l'ipotesi di sopprimere le comunità montane: la decisione che la Commissione sta per assumere nell'approvare questo provvedimento è anche una affermazione della vitalità delle comunità montane e sarebbe un errore, dopo aver compiuto un atto positivo di ingegneria costituzionale, sopprimere questi organi di autogoverno nel falso convincimento di abolire un organismo inutile. Dobbiamo riaffermare che le comunità montane, proprio perché hanno superato il municipalismo, sono l'interlocutore ottimale delle province e delle regioni.

Per quanto riguarda i rilievi formali, concordo con l'onorevole Vagli circa la priorità da attribuire alla dotazione di alcuni servizi indispensabili per le aree

VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 12 MARZO 1981

verdi e di montagna, soprattutto per le più depopolate, dove il cittadino svolge anche una funzione sociale mantenendo in vita un nucleo che altrimenti non esisterebbe più; in questi casi il collegamento telefonico può essere una garanzia dal punto di vista dell'intervento sanitario e può consentire agli abitanti delle case sparse di uscire dall'isolamento. Additare alle comunità montane questa priorità non è quindi un *vulnus* alla loro autonomia, bensì una garanzia.

L'esperienza di questi dieci anni, nel complesso positiva, consente tuttavia alcune valutazioni negative e dobbiamo constatare che spesso gli investimenti sono andati in via prioritaria alla rete stradale e non ai servizi pubblici, i quali costituiscono una garanzia per la riduzione del divario oggi esistente tra città e campagna.

Circa la questione dei segretari comunali, quello che interessa è che le comunità montane abbiano un organico adeguato, che il segretario sia abilitato a rogare e che gli amministratori abbiano uno *status* che consenta loro di dedicare la propria attività alle incombenze amministrative a favore delle popolazioni montane e dei territori montani.

Con queste brevi osservazioni, raccomandando alla Commissione l'approvazione del provvedimento che, a giudizio del Governo, consentirà di proseguire nella politica di riequilibrio in favore dei territori montani. Un riscontro importante per questa politica sarà il piano triennale, nel quale sono previsti interventi per la forestazione e per il varo del « piano legno ».

Vorrei inoltre fare presente alla Commissione che sono in corso di approvazione dinanzi alla Comunità Europea dei progetti integrati nel cui ambito le comunità montane diventeranno soggetti importanti per la realizzazione di questi piani di sviluppo globale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

* La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(*Ripartizione di fondi tra le comunità montane*).

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del disposto all'ottavo comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, provvedono a determinare nei propri bilanci pluriennali le autorizzazioni di spesa da impegnare nei rispettivi territori montani integrando e coordinando i finanziamenti, di cui alla presente legge, con quelli determinati ad altro titolo da leggi statali e regionali.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(*Ripartizione di fondi tra le Comunità montane*).

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del disposto di cui all'ottavo comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, provvedono a determinare nei propri bilanci pluriennali le autorizzazioni di spesa da impegnare nei rispettivi territori montani integrando e coordinando i finanziamenti, di cui alla presente legge, con quelli determinati ad altro titolo da leggi statali e regionali.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(*Espropri*).

Gli espropri di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971,

VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 12 MARZO 1981

n. 1102, sono effettuati con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(Espropri).

Gli espropri di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e quelli resi necessari per l'attuazione del piano di sviluppo di cui al primo comma dell'articolo 8 della predetta legge, sono effettuati con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

(Delega di funzioni alle comunità montane).

Le regioni, le province ed i comuni possono delegare alle comunità montane funzioni proprie o ad essi delegate e possono disporre che la delega di funzioni proprie si estenda anche alle parti di territorio non classificate montane dei comuni che compongono le comunità stesse; sempre che tali comuni non abbiano popolazione censita superiore a 50 mila abitanti.

In ogni caso gli interventi finanziari della comunità montana ed ogni altro intervento finanziario pubblico destinato alla montagna, sono impiegati esclusivamente nei territori classificati montani.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

(Delega di funzioni alle Comunità montane).

I Comuni possono delegare alle comunità montane funzioni proprie o ad essi delegate e possono disporre che la delega di funzioni proprie si estenda anche alle parti di territorio non classificate montane dei comuni che compongono le comunità stesse, sempre che tali comuni non abbiano popolazione censita superiore a 50 mila abitanti.

In ogni caso gli interventi finanziari della comunità montana ed ogni altro intervento finanziario pubblico destinato alla montagna, sono impiegati esclusivamente nei territori classificati montani.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

(Trasferimento di proprietà - Servizi).

Ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo in favore delle comunità montane, si applicano le disposizioni fiscali in vigore per i comuni.

Si applicano altresì alle comunità montane le procedure e le tariffe per l'installazione e l'uso degli impianti per energia elettrica e telefonici in vigore per i comuni.

Nel piano di sviluppo e nel programma-stralcio annuale di interventi redatti ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la comunità montana deve prevedere, tra gli incentivi di cui al secondo comma del suddetto articolo 5, innanzitutto la concessione, a determinate categorie di utenti, di contributi

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1981

sulle spese per la installazione di impianti elettrici, telefonici e di altri servizi primari fuori dal perimetro dei centri abitati, da commisurare in base ai livelli di reddito in modo da ottenere che, per gli utenti residenti nelle suddette zone, il costo di installazioni non superi quello gravante sugli utenti residenti nei centri abitati.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

(Trasferimento di proprietà — Servizi).

Ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo in favore delle comunità montane, si applicano le disposizioni fiscali in vigore per i comuni.

Si applicano altresì alle comunità montane le procedure e le tariffe per l'installazione e l'uso degli impianti per energia elettrica e telefonici in vigore per i comuni.

Nel piano di sviluppo e nel programma-straalcio annuale di interventi redatti ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la comunità montana deve prevedere, tra gli incentivi di cui al secondo comma del suddetto articolo 5, innanzitutto la concessione, a determinate categorie di utenti, di contributi sulle spese per la installazione di impianti elettrici, telefonici e di altri servizi primari fuori dal perimetro dei centri abitati, da commisurare in base ai livelli di reddito in modo da ottenere che, per gli utenti residenti nelle suddette zone, il costo di installazione non superi quello gravante sugli utenti residenti nei centri abitati. La comunità montana potrà al riguardo formulare programmi di intervento per gli allacciamenti elettrici e telefonici di nuclei abitati e di case sparse, la cui realizzazione avrà luogo a norma delle disposizioni vigenti per l'Ente nazionale per l'energia elettrica, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per la Società italiana per l'esercizio telefonico.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

(Amministratori di comunità montane — Permessi ed indennità).

Le norme stabilite dagli articoli 2, 4 e 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dagli articoli 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e le successive disposizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia, nonché le norme delle leggi 26 aprile 1974, n. 169, e 18 dicembre 1979, n. 632, e successive modifiche, si applicano anche ai presidenti, assessori e consiglieri delle comunità montane, facendo a tal fine riferimento ai comuni con popolazione pari a quella delle comunità montane.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

(Amministratori di comunità montane — Permessi ed indennità).

Le norme stabilite dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dagli articoli 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e le successive disposizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia, nonché le norme delle leggi 26 aprile 1974, n. 169, e 18 dicembre 1979, n. 632, e successive modifiche, si applicano anche ai presidenti, assessori e consiglieri delle comunità montane, facendo a tal fine riferimento ai comuni con popolazione pari a quella delle comunità montane.

Le norme dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, si applicano, in ogni caso, ai presidenti delle comunità montane che hanno assun-

VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 12 MARZO 1981

to le funzioni di unità sanitaria locale (USL) in base all'articolo 15, terzo comma, punto c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

(Ufficio di piano e personale).

Ai fini della istituzione degli uffici di piano e di ogni altro servizio di assistenza e di coordinamento dell'attività da parte delle comunità montane, le regioni, le amministrazioni provinciali e i comuni possono provvedere a distaccare personale, per le unità che siano necessarie, qualificandole a tale scopo.

Le comunità montane che non ottengono il distacco di personale nei termini indicati dal primo comma del presente articolo o che non abbiano la disponibilità di personale comandato a norma dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono autorizzate a provvedere, entro il termine del 31 dicembre 1981, anche in deroga ai limiti di spesa indicati dall'articolo 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72, alla assunzione per pubblico concorso del segretario e di personale tecnico e amministrativo per l'ufficio tecnico urbanistico nei seguenti limiti:

comunità montane fino a 10 comuni e/o fino a 20.000 abitanti: 4 unità;

comunità montane da 11 a 20 comuni e/o da 20.001 a 50.000 abitanti: 7 unità;

comunità montane con oltre 20 comuni e/o 50.000 abitanti: 9 unità.

Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico e amministrativo della comunità montana, assunto o ad esse trasferito a norma dei precedenti commi, viene determinato a norma dei commi diciottesimo e seguenti dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946,

come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 1978, n. 43. È escluso il personale delle comunità montane cui si applichino già norme diverse previste da accordi nazionali a base contrattuale.

La comunità montana stabilisce nel regolamento organico la tabella di inquadramento del personale previsto nella propria pianta organica.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

(Ufficio di piano e personale).

Ai fini della istituzione degli uffici di piano e di ogni altro servizio di assistenza e di coordinamento delle loro attività, le comunità montane che non abbiano la disponibilità di personale comandato a norma dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono autorizzate a provvedere, entro il termine del 31 dicembre 1981, anche in deroga ai limiti di spesa indicati dall'articolo 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72, all'assunzione per pubblico concorso del segretario e di personale tecnico e amministrativo per l'ufficio tecnico urbanistico nei seguenti limiti:

comunità montane fino a 10 comuni e/o fino a 20.000 abitanti: 4 unità;

comunità montane da 11 a 20 comuni e/o da 20.001 a 50.000 abitanti: 7 unità;

comunità montane con oltre 20 comuni e/o 50.000 abitanti: 9 unità.

Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo assunto dalle Comunità montane viene determinato a norma dei commi diciottesimo e seguenti dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43. È escluso il personale delle comunità montane cui si applichino già norme diverse previste da accordi contrattuali a base nazionale.

La Comunità montana stabilisce nel regolamento organico la tabella di inqua-

VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 12 MARZO 1981

drammento del personale previsto nella propria pianta organica. A tal fine alle trattative sindacali partecipano anche i rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

(Segretari delle comunità montane).

Sono abilitati a rogare, nell'esclusivo interesse delle comunità montane, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, i segretari delle comunità montane che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

(Segretari delle Comunità montane).

Sono abilitati a rogare, nell'esclusivo interesse delle Comunità montane, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, i segretari delle Comunità montane che siano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.

Al nono comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo, è aggiunto il seguente periodo: « Il segretario della Comunità montana assume anche alle funzioni di segretario per gli atti svolti dalla Comunità montana in funzione di Unità sanitaria locale ai sensi

del terzo comma, punto c), del presente articolo ».

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La IX Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente articolo 9:

ART. 9.

(Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCCEM).

Alla stipulazione dell'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 e delle convenzioni di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, partecipano anche due rappresentanti designati dallo UNCCEM in rappresentanza delle Comunità montane che hanno assunto funzioni di Unità sanitari locale ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, punto c), della predetta legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La IX Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente articolo 10:

ART. 10.

(Rappresentanza della minoranza nel Consiglio della Comunità montana).

All'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nel secondo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza nel Consiglio della Comunità montana i rappresentanti dei Comuni sono eletti con sistema di votazione a voto limitato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 9, del testo approvato dalla nostra Commissione, 11 nel nuovo testo, non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato la Tabella A nel seguente testo:

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1981

TABELLA A.

Regioni	%
—	—
Provincia autonoma Trento	1.425
Provincia autonoma Bolzano	1.610
Valle d'Aosta	1.223
Piemonte	6.694
Liguria	2.690
Lombardia	7.271
Veneto	3.431
Friuli-Venezia Giulia	2.108
Emilia-Romagna	3.936
Marche	2.909
Toscana	5.534
Umbria	2.152
Lazio	5.289
Abruzzo	6.065
Molise	2.988
Campania	7.790
Puglia	3.524
Basilicata	5.370
Calabria	8.819
Sicilia	7.425
Sardegna	11.747
	—
	100.000
	====

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1981

La IX Commissione permanente del Senato l'ha così modificata:

TABELLA A.

Regioni	%
Provincia autonoma Trento	1,425
Provincia autonoma Bolzano	1,610
Valle d'Aosta	1,223
Piemonte	6,694
Liguria	2,690
Lombardia	7,271
Veneto	3,431
Friuli-Venezia Giulia	2,108
Emilia-Romagna	3,936
Marche	2,909 (a)
Toscana	5,534
Umbria	2,152
Lazio	5,289 (b)
Abruzzo	6,065
Molise	2,988
Campania	7,790
Puglia	3,524
Basilicata	5,370
Calabria	8,819
Sicilia	7,425
Sardegna	11,747
	100, —

(a) Di cui 0,491 per cento per Marche sud.

(b) Di cui 3,683 per cento per Lazio sud.

VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 12 MARZO 1981

Pongo in votazione la Tabella A nel testo approvato dal Senato.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Lobianco, Contu, Urso Salvatore, Zurlo, Bambi e Zaniboni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione XI della Camera,

nel momento in cui approva il testo unificato delle proposte di legge su « Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna »;

sottolineato che con tale provvedimento si intende, tra l'altro, risolvere il problema della continuità dei finanziamenti delle Comunità montane stabilendo che i relativi stanziamenti sono previsti nella legge finanziaria e che costituiscono contributo speciale ai sensi dell'articolo 119 terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281,

impegna il Governo

a dare concreta attuazione al disposto dell'articolo 16 della citata legge n. 1102 del 1971 secondo cui « il CIPE nella elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo disporrà che una adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia destinata a favore dei territori montani ».

(0/545-763/B/XI/1)

VAGLI. Scopo fondamentale di questa legge è da un lato quello di impedire un rifinanziamento puro e semplice della legge n. 1102 e dall'altro quello di snellire le procedure da questa previste per far sì che non sia necessario un anno e mezzo prima che le comunità montane possano disporre dei fondi loro assegnati, e in tale ottica il quarto comma dell'articolo 1 stabilisce che il Ministro del bilancio provvede annualmente entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio dello

Stato alla erogazione dei fondi di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Si è voluto, cioè, individuare nel Ministero del bilancio lo strumento idoneo a rispondere alla sentita esigenza di semplificazione, quindi o io ho inteso male l'ultima parte dell'ordine del giorno Lobianco oppure essa è in contrasto con la legge che ci accingiamo ad approvare, per cui non è ipotizzabile un ordine del giorno di questo tipo.

PRESIDENTE. Al quarto comma si parla del bilancio nel suo complesso e non si fa specifico riferimento alla montagna.

BAMBI. Con questo ordine del giorno è nostra intenzione richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che quando si arriva a predisporre gli stanziamenti per i programmi nazionali di sviluppo si deve tenere conto dei piani elaborati dalle comunità montane. Una cosa è il finanziamento previsto per le comunità montane come istituti e quindi per il loro funzionamento - e l'articolo 1 lo chiarisce molto bene -, altra cosa è il finanziamento delle opere, per le quali, invece, dobbiamo richiamarci all'articolo 16 della legge n. 1102, in base al quale nella elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo il CIPE deve disporre che una adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia destinata ai territori montani.

ZARRO, Relatore. Se mi è consentito, vorrei esprimere due concetti. L'articolo 119 della Carta costituzionale - che va letto di concerto con gli articoli 43 e 44 della Costituzione, l'ultimo dei quali fa espresso riferimento alle zone montane - prevede dei contributi speciali a favore del territorio che sono in ritardo rispetto allo sviluppo nazionale, ed è quanto stabilito dall'articolo 1 di questa legge; c'è però poi il discorso della spesa annuale dello Stato, che viene affrontato attraverso i programmi annuali e pluriennali. L'ordine del giorno Lobianco è in questa direzione, cioè di prevedere, all'interno dei programmi annuali e pluriennali, una quota.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1981

A questa spesa ordinaria va aggiunta la spesa straordinaria di cui alla presente legge.

Sono quindi favorevole al contenuto di questo ordine del giorno, di cui condividendo l'opportunità e la necessità.

PISONI. Per confermare quanto ha detto il relatore Zarro, vorrei rilevare come l'articolo 15 disponga dei finanziamenti ordinari per quello che concerne la vita delle comunità; l'articolo 16, invece, dispone la costituzione di una riserva da destinare ad investimento aggiunto rispetto alla normale dotazione prevista dalla legge.

VAGLI. Dopo tali chiarimenti, possiamo concordare sull'ordine del giorno qualora però i presentatori accettino di aggiungere, dopo le parole « impegna il Governo » la seguente frase: « oltre a dare rapida attuazione alla presente legge, nella fattispecie all'articolo 1, ».

ZARRO, *Relatore*. Questa precisazione può essere opportuna.

DULBECCO. Vorrei fare un rilievo formale. Poiché abbiamo modificato il titolo della legge, anche nell'ordine del giorno dovrebbe essere fatto riferimento al nuovo titolo.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è consapevole dell'importanza delle affermazioni contenute in questo ordine del giorno, che era chiaro anche senza l'integrazione proposta dall'onorevole Vagli, integrazione alla quale, tuttavia, il Governo non è contrario.

Con questo ordine del giorno si chiede all'autorità pubblica di dare attuazione ad una legge dello Stato che prevede una riserva di finanziamento in favore dei territori montani ogni qual volta si decida la erogazione di risorse sul territorio nazionale. Per coerenza con la politica di riequilibrio e di sviluppo delle zone montane, si tratta di un atto dovuto e quindi dichiarato di accettare l'ordine del giorno, che del resto si basa su principi che ho sem-

pre sostenuto nel corso della mia attività politica.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

LOBIANCO. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Lobianco, integrato con la espressione suggerita dall'onorevole Vagli, ordine del giorno che il Governo ha dichiarato di accettare.

(È approvato).

Gli onorevoli Moro e Pisoni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XI Commissione agricoltura e foreste della Camera,

in sede di approvazione del testo unificato delle proposte di legge numero 545-763-B, concernente: « Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, numero 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna »,

impegna il Governo

ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni per l'attuazione della legge stessa.

In particolare perché venga riconosciuta alle comunità montane la possibilità di accendere mutui presso la Cassa depositi e prestiti; perché venga meglio definita, per le comunità montane che svolgono funzioni delegate, la funzione del personale assunto per lo svolgimento di queste funzioni; perché infine vengano meglio specificate le mansioni ed i compiti del segretario della Comunità montana e la esigenza di un differenziato trattamento economico dove lo stesso sia chiamato ad assolvere anche alle funzioni di segretario di unità sanitaria locale.

(0/545-763/B/XI/2)

VAGLI. Questo ordine del giorno è complesso ed affronta svariati problemi. Una prima questione è quella relativa all'emanazione del regolamento ed in proposito ritengo che la legge si applichi

VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 12 MARZO 1981

da sé e che comunque, anche se si dovesse decidere per il regolamento, trenta giorni sarebbero sufficienti.

Circa la possibilità di accendere mutui presso la Cassa depositi e prestiti, sul principio il gruppo comunista è d'accordo, ma dobbiamo renderci conto di cosa significhi dare in questa materia una delega al Governo.

Infine, circa le mansioni ed i compiti dei segretari delle comunità montane, ritengo che l'articolato sia sufficientemente chiaro.

MORO. Vorrei fare presente che le comunità montane vivono dei fondi della agricoltura, trasferiti alle regioni in base alla legge n. 1102, per cui il personale assunto è pagato con questi fondi.

In linea di principio le regioni hanno delegato le comunità montane a svolgere altri compiti, ad esempio servizi di biblioteca, che vengono attuati grazie ai fondi per l'agricoltura.

Il secondo punto dell'ordine del giorno invita il Governo a fare presente, nel momento in cui concede i fondi alle regioni perché poi siano erogati alle comunità montane, l'esistenza di questi problemi che sottostanno all'assunzione di personale. Il Governo, cioè, potrebbe svolgere un'opera chiarificatrice.

ZARRO, *Relatore*. Credo che potremmo arrivare ad una soluzione: non mi pare ci siano dubbi sulla opportunità che le comunità montane possano accendere mutui presso la Cassa depositi e prestiti, mentre vorrei pregare i presentatori di eliminare dal loro ordine del giorno la parte relativa alla posizione del personale ed al segretario della comunità montana per il fatto che i problemi relativi alle funzioni e mansioni di questi rientrano nel piano organico delle comunità e non possono essere disciplinati dal Governo. Lo unico punto che potrebbe essere preso in considerazione è quello inerente al trattamento economico differenziato per quel segretario di comunità montana che sia chiamato a svolgere anche funzione di segre-

tario dell'unità sanitaria locale, ma non mi sembra determinante in questo contesto e quindi invito formalmente gli onorevoli Moro e Pisoni a ritirare la seconda parte del loro ordine del giorno - lasciando che esso termini con le parole « Cassa depositi e prestiti » -.

CURCIO. Concordo con l'onorevole Zarro nel ritenere che l'ordine del giorno debba fare riferimento alla sola questione della possibilità di accendere mutui presso la Cassa depositi e prestiti. I problemi relativi al personale ed al segretario devono essere risolti dalle singole comunità montane e la delega al Governo che l'ordine del giorno prevede potrebbe addirittura portare il Governo stesso, attraverso una eccessiva ingerenza, a violare alcune di quelle norme che proprio questa mattina abbiamo concordato.

MORO. Accolgo l'invito rivoltomi e ritiro la seconda parte del mio ordine del giorno, dalle parole « perché venga meglio definita » fino alla fine.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accolgo l'ordine del giorno Moro e Pisoni così modificato.

PRESIDENTE. I proponenti insistono perché venga posto in votazione ?

MORO. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MORA. Nel quadro dai contorni ancora frastagliati di definizione delle strutture periferiche amministrative del nostro ordinamento, a seguito della approvazione di questa legge le comunità montane si confermeranno come strumenti di partecipazione e di autogoverno, anche se sarà

VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 12 MARZO 1981

necessario provvedere ad ulteriori rafforzamenti e perfezionamenti (non dimentichiamo che è stata avanzata anche una proposta di elezione diretta degli organi, ma di questo parleremo successivamente). Preannuncio, pertanto il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana a questa proposta di legge.

ESPOSTO. I colleghi del mio gruppo hanno già parlato del valore che noi comunisti attribuiamo a questa legge, come del resto risulta dalle nostre iniziative in questo campo (la nostra proposta di uno stanziamento di 15 miliardi, che avrebbe risolto almeno in parte il problema evidenziato dall'ordine del giorno Moro non ha avuto l'adesione della maggioranza, ma noi ripresenteremo un analogo emendamento in sede di discussione del provvedimento sulla finanza locale). Dopo aver fatto questo passo avanti sulla via della definizione del ruolo delle comunità montane, dobbiamo fare ogni sforzo per mantenere la posizione ed impedire alla democrazia cristiana di rimettere in discussione le funzioni di quelle comunità, come è avvenuto al Senato con la presentazione di un emendamento. Il gruppo comunista, quindi, non solo riconferma la sua adesione ai principi che abbiamo definito insieme ma si impegna a sviluppare tutta una serie di iniziative per mantenere la posizione delle comunità montane come strumenti di sviluppo delle zone interessate. Concludo annunciando il voto favorevole del mio gruppo a questo provvedimento.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge: Vagli ed altri; Lobbiano ed altri: Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna (*Approvate in un testo unificato dalla XI Commissione permanente della Camera e modificate dalla IX Commissione permanente del Senato*) (545-763-B).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amici, Bambi, Bellini, Binelli, Cocco, Curcio, De Simone, Dulbecco, Esposito, Gatti, Ianni, Marabini, Mora, Moro, Piccoli Maria Santa, Pisoni, Politano, Potì, Rindone, Satanassi, Urso Salvatore, Vagli, Zambon, Zanforlin, Zaniboni, Zarro, Zuech e Zurlo.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO